

**DL 104/2023 recante
disposizioni urgenti a
tutela degli utenti, in
materia di attività
economiche e finanziarie e
investimenti strategici
DDL 854/S**

Audizione Ance

12 settembre 2023

Sommario

VALUTAZIONI GENERALI.....	3
VALUTAZIONI E PROPOSTE SULLE SINGOLE MISURE DEL DL INVESTIMENTI STRATEGICI	5
ULTERIORI PROPOSTE	11
PROBLEMATICHE DI DIRITTO TRANSITORIO NEGLI APPALTI PUBBLICI	11
RIMODULAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE NEGOZIATA	12

VALUTAZIONI GENERALI

Il decreto “Omnibus” interviene su tre tematiche di grande importanza per il settore delle costruzioni.

La prima riguarda la **bonifica dei siti contaminati e le autorizzazioni per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti** sulla quale l’Ance esprime grande apprezzamento per il pronto intervento del Governo.

Il decreto risolve, infatti, la problematica relativa alla **delega delle funzioni amministrative in materia ambientale**, sorta all’indomani della sentenza n. 160/2023 della Corte costituzionale di fine luglio, **che rischiava di compromettere fortemente i processi di risanamento dei suoli e di rigenerazione urbana nonché, inevitabilmente, quelli sulle opere del PNRR.**

Viene espressamente prevista la possibilità per le Regioni di delegare agli enti locali le funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti contaminati e di autorizzazione per le attività di recupero e smaltimento dei rifiuti. Come auspicato dall’Ance, il decreto tiene conto anche delle buone prassi che si sono consolidate a livello regionale in questi anni, facendo salve le disposizioni vigenti e aventi ad oggetto proprio il trasferimento ad altri enti delle predette funzioni amministrative.

La seconda tematica riguarda il **Superbonus**, al centro del dibattito politico ed economico sulla prossima Manovra di finanza pubblica.

L’Ance sottolinea nuovamente la necessità di trovare soluzioni efficaci al blocco della cessione del credito che sta determinando forti criticità sotto il profilo sociale e avendo conseguenze dirette su moltissime famiglie proprietarie delle abitazioni oggetto di riqualificazione.

Secondo le stime dell’Ance, si tratta di **320.000 nuclei familiari** per un totale di 752.000 persone (più della popolazione di Palermo e poco meno di quella di Torino). A fronte di 30 miliardi di crediti fiscali incagliati (stima fornita dal Governo in sede parlamentare), è infatti possibile stimare un numero di interventi in difficoltà per via del blocco delle cessioni pari a quasi 95 mila, tenendo in considerazione il fatto che i condomini stanno aumentando la loro incidenza sul complesso degli interventi.

Negli ultimi mesi, infatti, i condomini hanno rappresentato più del 95% dell’importo dei lavori e più dei tre quarti degli interventi e la nuova proroga del termine per fruire del 110%, riferita agli interventi sulle unifamiliari già iniziati da tempo, è positiva ma non sufficiente per risolvere il problema.

Per l’Ance, è quindi indispensabile riaprire rapidamente l’acquisto dei crediti da parte delle società partecipate dallo Stato ed assicurare una proroga di almeno 6 mesi del Superbonus per gli interventi sui condomini già avviati al 17 febbraio 2023 (per i quali operano ancora la cessione del credito e lo sconto in fattura), a condizione che, al 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Ciò anche alla luce del mancato avvio della piattaforma di cessione dei crediti, annunciata dal Governo come soluzione al problema dei crediti incagliati, in occasione dell’approvazione del “DL blocca cessioni” (DL 11/2023) della primavera 2023.

Sempre in materia di cessione dei crediti fiscali, desta inoltre forti perplessità - sia per il breve termine per l’invio della comunicazione sia per la sanzione a carico delle imprese cessionarie - la misura del decreto che

introduce un nuovo obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei crediti d’imposta inutilizzati per motivi diversi dal decorso dei termini.

La terza tematica riguarda, infine, il **caro materiali nei lavori pubblici, che continua a rappresentare un ostacolo per la tempestiva realizzazione dei cantieri in Italia, e rispetto al quale l’Ance evidenzia la necessità di rinnovare nel 2024 le misure straordinarie già adottate per il caro materiali negli anni 2022 e 2023** (DL “Aiuti” 50/2022) per evitare il blocco dei cantieri.

Sul tema, il decreto prevede un intervento straordinario per consentire l’aggiornamento dei quadri economico finanziari soltanto di tre opere ferroviarie, finanziate anche con fondi PNRR, affidate a contraente generale e in corso di realizzazione alla data del 1° giugno 2021.

- la tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi, il cui Atto integrativo risale al 2011;
- la linea AV Milano-Verona: tratta Brescia Verona, I lotto funzionale, il cui Atto integrativo risale al 2018;
- la linea AV Milano-Venezia: sub-tratta Verona-Vicenza I lotto funzionale, il cui Atto integrativo risale al 2020.

La norma, che finanzia per circa 1 miliardo di euro a valere del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche l’aggiornamento dei quadri economico finanziari delle opere soprarichiamate, appare, nella formulazione proposta, eccessivamente generica ed è quindi necessario **precisare le modalità attuative in sede di conversione**.

In coerenza con l’obiettivo che il legislatore intende perseguire, sarebbe opportuno prevedere analoghe misure anche per le ulteriori opere pubbliche in corso di esecuzione, a prescindere dal fatto che siano state affidate al contraente generale, prorogando ulteriormente il meccanismo revisionale di cui all’articolo 26 del DI “Aiuti” (n. 50/2022) fino al 2024. Sistema che, infatti, diversamente, andrà a scadere a dicembre 2023.

Il decreto, infine, potrebbe essere l’occasione per intervenire su alcune **problematiche di diritto transitorio**, connesse all’entrata in vigore del **nuovo codice degli appalti** (Dlgs. N. 36/2023) ed emerse nei primi mesi di vigenza, al fine di evitare che talune criticità interpretative possano impedire alla riforma di dispiegare pienamente i propri effetti.

VALUTAZIONI E PROPOSTE SULLE SINGOLE MISURE DEL DL INVESTIMENTI STRATEGICI

(ART. 16)
Disposizioni
urgenti in
materia
di concessioni
autostradali

L'art. 16 del d.l. n. 104/2023, modificando l'art. 44-bis del d.l. "semplificazioni bis" n. 77/2021, recante nello specifico "*Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto*", interviene sul procedimento di approvazione dei progetti esecutivi degli interventi autostradali di cui all'allegato IV-bis al citato d.l. n. 77/2021.

In particolare, gli interventi presi in considerazione dalla norma sono i seguenti:

- A1 - Riqualfica Barberino Calenzano;
- A11 - Firenze-Pistoia (Lotti 1 e 2);
- A14 - Bologna-dir. Ravenna;
- A1 – Incisa Valdarno (Lotti 1 e 2);
- A1 - Milano Sud-Lodi;
- Gronda di Genova;
- A14 - Passante di Bologna;
- A13 - Bologna-Ferrara;
- A13 - Monselice-Padova;
- A1 - Tangenziale di Modena;
- A14 - Opere compensative di Pesaro - altre bretelle;
- A1 - Prevam Toscana (A2, A1+A3).

Rispetto ad essi, si prevede che, qualora il progetto esecutivo sia stato già trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della disposizione e siano scaduti i termini per l'approvazione previsti dal piano economico finanziario, la relazione contenente il quadro conoscitivo posto a base del progetto, la coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e la presenza dei requisiti per garantire la cantierizzazione e la manutenibilità delle opere è soggetta all'attività di verifica da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 2, lettera a) dell'allegato I.7 al nuovo Codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 36/2023, cioè da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

In tali casi, ai fini della conclusione dell'*iter* di approvazione dei progetti, non è richiesto il parere del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sugli aspetti progettuali riportati nella relazione trasmessa unitamente al progetto.

Valutazione

La valutazione è positiva. Infatti, la previsione della norma sembra puntare ad una velocizzazione del processo di approvazione dei progetti, prevedendo che sia sufficiente la verifica da parte degli organismi di controllo accreditati, senza dover richiedere il parere del Comitato speciale del CSLP

(ART. 18)

**Misure urgenti
per la
realizzazione
degli interventi
PNRR di
competenza del
Ministero delle
infrastrutture e
dei trasporti**

L'art. 18, comma 2 del d.l. n. 104/2023 contiene disposizioni di carattere finanziario per gli interventi realizzati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato a contraente generale e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021.

La relazione illustrativa elenca gli interventi oggetto della norma in commento, ovvero:

- la tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi, il cui Atto integrativo risale al 2011;
- la linea AV Milano-Verona: tratta Brescia Verona, 1° lotto funzionale, il cui Atto integrativo risale al 2018
- la linea AV Milano-Venezia: sub-tratta Verona-Vicenza 1° lotto funzionale Atto integrativo risale al 2020.

I fabbisogni aggiuntivi, necessari agli adeguamenti dei quadri economici e finanziari, sono verificati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel limite massimo di circa 1 miliardo di euro (157 milioni di euro per l'anno 2023 e 841 milioni di euro per l'anno 2024). Tali fondi sono a valere del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e sono riconosciuti al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, a titolo di revisione dei prezzi, ferme restando le eventuali modifiche dei contratti ove ricorrano le condizioni per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 36/2023. Gli importi riconosciuti sono inseriti nell'aggiornamento del contratto di programma parte investimenti con specifica evidenza

Valutazione

La norma appare eccessivamente generica laddove richiama esclusivamente il coinvolgimento del Ministero delle infrastrutture e trasporti nella verifica dei fabbisogni aggiuntivi senza alcuna indicazione sulle modalità e sulle tempistiche per dare attuazione alla disposizione.

Appare quindi opportuno fornire una chiara indicazione in merito alle modalità di calcolo dei maggiori oneri da riconoscere ai contraenti generali.

In particolare, in linea con quanto indicato nella Relazione Tecnica di accompagnamento al Decreto Legge n. 104/2023 - in cui viene specificato come la ratio della norma sia quella di allineare i riconoscimenti da effettuare ai contraenti generali a quelli derivanti dall'applicazione dei tariffari aggiornati negli appalti ordinari - l'aggiornamento dovrebbe attuarsi mediante la verifica dell'incremento medio delle tariffe RFI 2023 rispetto alle tariffe vigenti al momento della stipula dei relativi contratti.

E' inoltre necessario che le misure revisionali previste a favore delle opere affidate al General Contractors venissero estese anche alle altre opere pubbliche in corso di esecuzione, prorogando fino al 2024 il meccanismo di cui all'articolo 26 del DI "Aiuti" (n. 50/2022). Sistema che, diversamente, andrà a scadere a dicembre 2023.

**(ART. 19)
Interventi per la
messa in
sicurezza i tratti
stradali, ponti e
viadotti di
competenza degli
enti locali**

La norma prevede l'istituzione del **Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni**, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dotato complessivamente di **50 milioni per il triennio 2023-2025** (18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025).

Tali risorse sono destinate al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, comprese le attività di progettazione. Per l'anno 2023 le risorse sono assegnate prioritariamente ai comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nello stesso anno.

La norma stabilisce le tempistiche e le modalità di accesso al Fondo:

- **entro il 15 ottobre 2023**, con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da emanare vengono definiti:
 - i requisiti per la partecipazione dei comuni, in base al numero di abitanti;
 - l'importo massimo finanziabile;
 - i contenuti e le modalità di presentazione dell'istanza da parte dei comuni;
 - i criteri e i parametri per la definizione della graduatoria;
 - le procedure di erogazione, monitoraggio, revoca e rendicontazione delle risorse assegnate;
- **entro il 31 ottobre 2023**, i comuni devono presentare le istanze di accesso al Fondo;
- **entro il 15 novembre 2023**, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approva la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento e l'elenco degli interventi beneficiari;
- entro 90 giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento, il comune beneficiario è tenuto a stipulare il contratto relativo ai lavori per la realizzazione dell'investimento, pena la revoca del finanziamento;
- i lavori devono in ogni caso concludersi entro i successivi 120 giorni.

L'articolo in commento, al comma 9, prevede uno stanziamento complessivo di 6,5 milioni di euro (4 milioni nel 2024 e 2,5 nel 2025) per la ristrutturazione antisismica del Ponte sul Po, tra i comuni di San Benedetto Po e Bagnolo San Vito lungo la S.P. ex S.S. n. 413 "Romana", costruito negli anni 60 e fortemente compromesso dai sismi del 2012 tra il territorio mantovano e quello emiliano.

Valutazione positiva

L'Ance valuta positivamente l'intenzione del Governo di sostenere gli interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, un ambito che ha trovato uno spazio limitato all'interno del PNRR ma che, al contrario, mostra un fabbisogno di investimenti notevole, anche in considerazione dell'aumento dei fenomeni atmosferici estremi causato dal cambiamento climatico in atto.

Suscita qualche perplessità la previsione di un programma di spesa aggiuntivo, con modalità e procedure del tutto analoghe ad altri programmi di spesa già in essere in capo al Ministero dell'Interno,

con il rischio di aumentare la complessità nella gestione della politica infrastrutturale da parte soprattutto dei piccoli enti locali, che saranno i beneficiari di tali fondi.

(ART. 21)

Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria

La norma intende agevolare il risanamento finanziario degli enti in stato di dissesto. In particolare, ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario dal 1° gennaio 2018 e che hanno aderito alla procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti è attribuita un'anticipazione fino a un massimo annuo di 100 milioni per il 2024, 2025 e 2026. L'anticipazione è ripartita in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente ed è concessa con decreto annuale del ministero dell'Interno.

La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un massimo di dieci anni. In caso di mancata restituzione, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal ministero dell'Interno.

Valutazione positiva

La norma, che facilita il pagamento dei debiti di comuni, province e alle metropolitane in stato di dissesto finanziario, potrà consentire lo sblocco di pagamenti a fronte di lavori regolarmente eseguiti.

(ART. 22)

Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti

La norma attribuisce alle Regioni la facoltà di trasferire, con legge, le funzioni amministrative in materia di **bonifica dei siti contaminati**, nonché quelle relative alle **autorizzazioni per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti** agli enti locali di cui all'articolo 2 del D.lgs. n. 267/2000.

Con la medesima legge regionale devono anche essere disciplinati i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo da parte della Regione; il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni stesse e l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, in caso di verificata inerzia nell'esercizio delle medesime.

La disposizione, inoltre, fa salve le disposizioni regionali vigenti all'11 agosto 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge 104/2023, con cui sono state trasferite le funzioni amministrative predette.

Valutazione

È positiva perché, **in linea con quanto richiesto dall'Ance**, risolve una problematica relativa alla **delega delle funzioni amministrative in materia ambientale**, sorta all'indomani della sentenza n. 160/2023 della Corte costituzionale, **che rischiava di compromettere fortemente i processi di risanamento dei suoli e di rigenerazione urbana nonché, inevitabilmente, quelli sulle opere del PNRR.**

Inoltre, come auspicato dall'Ance, il provvedimento tiene conto anche delle buone prassi che si sono consolidate a livello regionale in questi anni e, infatti, fa **salve tutte quelle disposizioni** già adottate

dalle Regioni alla data di entrata in vigore del decreto-legge 104/2023, ed **aventi ad oggetto proprio la delega delle menzionate funzioni amministrative.**

La disposizione, pertanto, è da considerare altamente positiva.

(ART.24)
Proroga
Superbonus

Viene prorogato di tre mesi, dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, il termine per sostenere le spese agevolate con il Superbonus al 110% connesse ad interventi effettuati su edifici unifamiliari. Per poter fruire di questo più ampio termine, resta comunque valida la scadenza del 30 settembre 2022 entro cui devono essere stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Valutazione: parzialmente positiva

La **proroga** del termine fino a **fine 2023** per gli **interventi** già avviati sulle **unifamiliari** appare **positiva**, tenuto conto delle difficoltà relative all'ultimazione degli interventi, causate da diversi fattori, tra cui l'aumento dei prezzi delle materie prime e dei carburanti.

Tuttavia, dal punto di vista generale è opportuno **prorogare il Superbonus sino al 30 giugno 2024, per i Condomini, relativamente ad interventi già avviati al 17 febbraio 2023** per i quali continuano ad essere ammesse le opzioni per la cessione del credito o sconto in fattura, **a condizione che, al 31 dicembre 2023, sia realizzato almeno il 30% dell'intervento complessivo.** In attesa di una revisione complessiva del sistema dei bonus, infatti, nell'immediato, visti i ritardi accumulati su moltissimi lavori a causa della mancata soluzione al problema dei crediti incagliati, è assolutamente necessario offrire una proroga al completamento dei cantieri in corso riguardanti interventi su interi Condomini.

(ART.25)
Crediti fiscali
non utilizzati -
Comunicazione
all'Agenzia delle
Entrate

L'art.25 del D.L. 104/2023 introduce un nuovo adempimento che riguarda, in particolare, i titolari di crediti derivanti da cessioni o dallo "sconto in fattura".

La norma stabilisce, infatti, che, se i crediti derivanti dalla cessione del credito o dallo sconto in fattura, risultano non ancora utilizzati, per ragioni diverse dal decorso dei termini, l'ultimo cessionario ha 30 giorni di tempo per darne comunicazione all'Agenzia delle entrate. La comunicazione dovrà essere redatta con le modalità che saranno indicate in uno specifico provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Non è, invece, necessaria se il mancato utilizzo dipende dal decorso dei termini utili per la fruizione.

Il mancato o ritardato invio della comunicazione comporterà l'applicazione di una sanzione di 100 euro e la nuova disposizione si applicherà, in linea generale, dal 1° dicembre 2023.

Valutazione: parzialmente negativa

È chiara la finalità che il Legislatore intende perseguire con l'introduzione del nuovo obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei crediti d'imposta inutilizzati per motivi diversi dal decorso dei termini, che punta a monitorare l'ammontare dei crediti d'imposta effettivamente non compensati nel periodo di riferimento.

Tuttavia, il **nuovo adempimento desta criticità**. Da un lato per il **ristretto arco temporale di invio della comunicazione** (30 giorni dalla conoscenza dell'impossibilità di utilizzo), dall'altro per la **previsione di una sanzione** di 100 euro correlata alla mancata trasmissione della stessa. L'imposizione di una sanzione appare, infatti, **poco giustificata** in quanto connessa all'adempimento di un obbligo introdotto per esigenze di monitoraggio dell'Amministrazione finanziaria dell'ammontare dei crediti d'imposta rimasti in capo alle imprese e oramai inutilizzabili da parte di queste ultime.

In questo senso, sarebbe stato più opportuno operare una scelta diversa, evitando di sovraccaricare i cessionari con un nuovo adempimento, quando la medesima finalità di monitoraggio sui crediti d'imposta inutilizzati si poteva raggiungere, ad esempio, inserendo questa informazione direttamente nella dichiarazione dei redditi annuale, cui già sono tenuti tutti i contribuenti.

Inoltre, la **disposizione non indica la casistica dei crediti inutilizzati: occorre**, quindi, che nel **Provvedimento attuativo l'Agenzia delle Entrate chiarisca**, non solo le modalità per l'invio della comunicazione, ma ancor di più **la natura dei crediti interessati** dalla stessa (ad es. inutilizzabili per esaurimento del plafond di crediti dell'ultimo cessionario, od oggetto di sequestro impeditivo, o bloccati per errori nelle comunicazioni d'esercizio dell'opzione).

ULTERIORI PROPOSTE

PROBLEMATICHE DI DIRITTO TRANSITORIO NEGLI APPALTI PUBBLICI

Il decreto potrebbe essere l'occasione per sciogliere alcune problematiche di diritto transitorio, connesse all'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, di cui al Dlgs. N. 36/2023, come emerse in questi primi mesi di vigenza, tra cui le seguenti:

- **Disposizioni transitorie relative al direttore tecnico**

Il nuovo codice non riporta la deroga - contenuta dell'articolo 84, comma 12-bis del d.lgs. 50/2016 - che consentiva ai direttori tecnici in carica di mantenere il proprio ruolo, anche alla luce della normativa sopravvenuta.

Tale vuoto normativo, tuttavia, può creare effetti fortemente negativi.

Sussiste, infatti, il rischio che molte imprese si trovino improvvisamente a sostenere nuovi e rilevanti oneri, connessi alla sopravvenuta necessità di assumere un nuovo direttore tecnico (o quanto meno di affiancarne uno nuovo al precedente), laddove quello indicato sull'attestazione SOA non sia in possesso dei requisiti e titoli professionali previsti con il nuovo codice. A ciò si aggiungono anche i problemi di tipo occupazionale, connessi alla perdita di lavoro da parte di quei soggetti che, improvvisamente, non potranno più continuare a ricoprire il ruolo di direttore tecnico, svolto se del caso da anni.

Appare quindi indispensabile riproporre la cennata norma transitoria sul tema, di cui al previgente codice dei contratti.

- **Disposizioni transitorie relative al regime di responsabilità solidale nei RTI**

L'articolo 68 del nuovo codice non ripropone la storica distinzione tra RTI di tipo verticale e quelli di tipo orizzontale,

Tale situazione, tuttavia, finisce per creare una sperequazione in tutti quei casi in cui l'impresa mandante assuma i lavori limitatamente alla categoria scorporabile.

Si propone, pertanto, di ripristinare – almeno in via transitoria – la previsione, già contenuta nel previgente Codice- secondo cui, nei raggruppamenti temporanei d'impresе (RTI) di tipo verticale, la responsabilità dell'impresa è limitata alle categorie scorporabili che le imprese mandanti eseguono.

- **Disposizioni transitorie relative allo scorporo delle categorie**

Nel nuovo codice dei contratti, non è stata riproposta la definizione della soglia oltre la quale la stazione appaltante scorpora le categorie di lavorazioni non appartenenti alla categoria prevalente.

Tale mancanza può creare notevoli incertezze relativamente alla predisposizione dei bandi.

Occorrerebbe inoltre reintrodurre le c.d. categorie a qualificazione non obbligatoria, ossia quelle lavorazioni che possono essere eseguite direttamente dall'aggiudicatario, anche se privo della relativa qualificazione e non dovevano, quindi, essere necessariamente subappaltate.

Infine, è necessario eliminare un refuso relativo alle norme sulla qualificazione per le gare di maggiore importo, foriero di possibile contenzioso.

Nell'allegato II.12 del nuovo codice, infatti, è stata riprodotta una norma - l'art 62 del dpr 2072010- di per sé superata dalla normativa primaria successiva.

Normativa che, peraltro, è quella contenuta nell'articolo 103 del codice stesso.

Si tratta pertanto di allineare l'allegato II.12 ai contenuti del predetto articolo 103.

RIMODULAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE NEGOZIATA

Il provvedimento potrebbe essere l'occasione per prevedere la possibilità per le pubbliche amministrazioni, in considerazione delle profonde mutazioni del contesto economico e sociale degli ultimi anni, di procedere alla rimodulazione degli strumenti di programmazione o pianificazione negoziata su richiesta dei soggetti privati che li hanno sottoscritti.

Le mutate esigenze economiche e sociali ed anche le forti criticità conseguenti al rincaro delle materie prime sono andate a sovrapporsi su un sistema già connotato da anni di recessione economica e conseguenti fragilità.

Ciò rende necessaria una **attenta rivalutazione dei diversi impegni assunti nell'ambito di strumenti di programmazione e pianificazione negoziata**, come gli Accordi di programma o le convenzioni urbanistiche, spesso sottoscritti sulla base di un quadro economico differente e per il perseguimento di obiettivi sociali ed economici che potrebbero non essere più attuali e non garantire la sostenibilità dell'operazione.